

**UNIONCAMERE**

area economia circolare e ambiente

EMT/leg

Alle
Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura**VIA PEC****LORO SEDI**

Oggetto: Amministrazione trasparente - Incarichi a mediatori e gestori della crisi da sovraindebitamento

Ci è giunto un quesito relativo agli obblighi di pubblicazione, nella sezione “Amministrazione trasparente”, degli incarichi relativi ai mediatori civili e commerciali nonché ai gestori delle crisi da sovraindebitamento, con specifico riferimento alla pubblicazione del Curriculum vitae, la dichiarazione di insussistenza di conflitti di interessi e la conseguente attestazione da parte dell'Ente.

La pubblicazione dei dati, ex art. 15 del D.lgs. n. 33/2013, si ritiene che debba necessariamente tener conto delle rispettive fattispecie che sono regolate, quanto alla qualificazione soggettiva ed alle modalità dell'incarico, da disposizioni specifiche (art. 8 del D.lgs. n. 28/2010 e art. 6 del DM n. 180/2010 per i mediatori; Legge n. 3/2012 ed artt. 10 e 11 del DM n. 202/2014 per i gestori delle crisi da sovraindebitamento).

Questo comporta che detti incarichi non debbano essere pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” (nella sezione incarichi di collaborazione o di consulenza), in quanto tali soggetti non si configurano quali titolari di incarichi di collaborazione o di consulenza con l'Ente, quanto di soggetti che svolgono le proprie funzioni nei confronti delle parti delle rispettive procedure.

Le modalità previste da queste disposizioni rendono del tutto ultronea la pubblicazione di dati quali il curriculum vitae (spesso accompagnato dal documento di identità dell'interessato) che costituiscono il supporto documentale di una diversa procedura che è quella, per l'appunto, relativa all'acquisizione (o mantenimento) della qualificazione soggettiva.

Conseguentemente, per gli incarichi a tali soggetti (o per quelli che gestiscono le procedure in materia), come del resto per tutte le prestazioni di lavoro autonomo, ai fini della corresponsione dei relativi compensi, è reputato sufficiente procedere con la pubblicazione dei seguenti dati, secondo quanto previsto dal solo art. 15, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013, ossia:

- a) gli estremi degli atti di conferimento;
- b) la motivazione dell'incarico;
- c) il compenso previsto;
- d) l'ammontare erogato.

Con specifico riferimento all'utilizzo dei curricula, tranne le ipotesi in cui la pubblicazione sia prevista dalla legge (v., per es., l'art. 14 del D.lgs. n. 33/2013) si rappresenta, in ogni caso, la

./..



necessità di prestare la massima attenzione alla diffusione di dati personali, alcuni dei quali di tipo particolare, che sono tutelati dal Regolamento n. 679/2016 (GDPR), le cui disposizioni, in caso di dubbi in merito, sono sovraordinate e prevalgono rispetto a quelle contenute nel D.lgs. n. 33/2013.

Quanto alla verifica delle situazioni di conflitto di interessi, questa è richiesta dalla legge al mediatore nei confronti delle parti del procedimento di mediazione (e viene formalizzata tramite attestazione scritta conservata nei fascicoli relativi a ciascuna procedura che sono coperti dalla riservatezza, oltre che dal GDPR) e non nei confronti dell'amministrazione conferente l'incarico, ragion per cui si ritiene che detti dati non debbano essere forniti dai mediatori e pubblicati, né che il responsabile dell'Organismo di mediazione debba rendere una dichiarazione di avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, nei confronti della Camera di commercio conferente, non essendo tale dichiarazione prevista né dal D.lgs. n. 28/2010, né dal DM n. 180/2010.

Una situazione del tutto analoga riguarda l'assenza di conflitti di interessi richiesta dalla legge al gestore nei confronti del sovra indebitato (anch'essa viene formalizzata tramite attestazione scritta conservata nei fascicoli relativi a ciascuna procedura che sono coperti dalla riservatezza, oltre che dal GDPR, e dovranno essere distrutti contestualmente al termine o alla cessazione della procedura, come disposto dall'art. 15, comma 11, della L. 3/2012) e non nei confronti dell'amministrazione conferente l'incarico per cui, parimenti al caso dei mediatori, detti dati non devono essere pubblicati, né il responsabile dell'Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento deve rendere una dichiarazione di avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, se non nei confronti del sovra indebitato come normativamente previsto.

Con l'occasione, si inviano cordiali saluti.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Marco Conte